

# Comune di MASSANZAGO

Provincia di Padova

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### SOMMARIO

Art.	OGGETTO	Art.	OGGETTO
1	CAPO I - NORME GENERALI Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	37	CAPO VI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI Agevolazioni
2	Definizioni	38	Esenzioni
3	Oggetto e scopo del regolamento	39	CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO Disciplina dei controlli – Privacy
4	Gestione del servizio	40	Contenzioso
5	Responsabile del servizio		CAPO VIII - SANZIONI ED INTERESSI RAVVEDIMENTO
6	Oggetto del canone	41	Occupazioni abusive
7	Soggetti attivi e passivi	42	Sanzioni
	CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI	43	Ritardati od omessi versamenti
8	Domanda di concessione	44	Irrogazione immediata delle sanzioni
9	Istruttoria	45	Altre violazioni
10	Deposito cauzionale	46	Procedimento di irrogazione delle sanzioni
11	Concessione	47	Ravvedimento
12	Conclusione del procedimento		CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
13	Disciplinare	48	Tariffe per le aziende erogatrici di pubblici servizi
14	Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi	49	Concessioni in atto
15	Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni	50	CAPO X - NORME FINALI Variazioni del regolamento
16	Rinuncia alla concessione	51	Tutela dei dati personali
17	Decadenza della concessione	52	Norme abrogate
18	Sospensione delle concessioni	53	Pubblicità del regolamento
19	Subingresso nella concessione	54	Casi non previsti dal presente regolamento
20	Rinnovo delle concessioni	55	Rinvio dinamico
21	Norme per la esecuzione dei lavori	56	Entrata in vigore
22	Osservanza delle norme del Codice della Strada		
23	Occupazioni d'urgenza		
24	Rimborsi	Alle	
25	Limiti alle occupazioni stradali	gato	
	CAPO III - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE	A	Delimitazione del territorio comunale in zone classificate in n. 2 categorie di importanza della strade, aree e spazi pubblici
26	Denuncia dell'occupazione	B	Tariffe
27	Modalità dei versamenti - Termini - Differimenti		
28	Pagamenti a rate - Importi minimi		
29	Riscossione coattiva		
	CAPO V - TARIFFE		
30	Suddivisione del territorio comunale		
31	Criteri per la determinazione delle tariffe base		
32	Tariffe base		
33	Modalità di applicazione del canone		
34	Applicazione canone per le occupazioni permanenti		
35	Applicazione del canone per le occupazioni temporanee		
36	Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione		

	I	
--	---	--

## CAPO I - NORME GENERALI

### ART. 1 ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituito, in questo comune, a decorrere dal 1o gennaio 2018 in applicazione dell' art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, il: "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE", che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.

2. Il canone di concessione di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale.

### ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

"**occupazione**": la disponibilità di spazi pubblici sottratti così all'uso della collettività in generale;

"**occupazioni permanenti**": sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

"**occupazioni temporanee**": sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

"**suolo pubblico**" o "**spazio pubblico**": le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;

"**regolamento**": il presente regolamento;

"**canone**": il corrispettivo dovuto al comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

"**concessione**": l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche la ricevuta del pagamento del canone per le occupazioni temporanee;

"**occupazione continuativa**": per occupazione continuativa si intende quella ripetitiva nel corso dell'anno;

"**occupazione non continuativa**": per occupazione non continuativa si intende quella fatta in più periodi.

### ART. 3 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, informato ai criteri di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina, fra l'altro, compiutamente:

- a) la procedura da seguire, osservate le norme di legge in materia, per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'atto di concessione;
- b) la determinazione delle tariffe;
- c) il pagamento del canone;
- d) le agevolazioni;
- e) l'accertamento e le sanzioni;
- f) il periodo transitorio.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 64 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

#### **ART. 4 GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere gestito:
  - a) in forma diretta;
  - b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Il consiglio comunale, con apposita deliberazione, determina la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consigliare è approvato il capitolato d'oneri.

#### **ART. 5 RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il responsabile del servizio, cui è affidata la gestione del canone, è designato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone di concessione provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
3. E' in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

#### **ART. 6 OGGETTO DEL CANONE**

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, ad esclusione delle fattispecie di cui all'art. 38;
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio. In tale fattispecie sono comprese anche le occupazioni esercitate su tratti di aree private di uso pubblico per destinazione consolidata nel tempo, quali le occupazioni su tratti di marciapiede o di strade aperte al pubblico e simili;
4. Sono escluse da canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
5. Il pagamento del canoni non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune

#### **ART. 7 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale è dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.
3. Per gli anni successivi a quello del rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno

**CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI****ART. 8  
DOMANDA DI CONCESSIONE**

1. La domanda di concessione, in carta resa legale, da presentarsi all'ufficio Tributi , su appositi moduli messi a disposizione dal detto ufficio comunale, è corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria e deve contenere:

- le generalità del richiedente;
- il codice fiscale o la partita IVA;
- l'indirizzo o la sede legale del richiedente;
- l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o sovrastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- l'entità espressa in metri quadrati o metri lineari dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- nel caso di occupazione di aree private con servitù di pubblico passaggio, l'autorizzazione del proprietario dell'area o di chi esercita diritto reale su di essa; tale documentazione non è necessaria se l'area è posseduta dalla persona che richiede l'occupazione;
- la durata dell'occupazione richiesta;
- l'impegno a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla rimessa in pristino;
- l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché alle eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;

2. Ogni richiesta di occupazione è motivata da uno scopo come: l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

3. La domanda predisposta secondo le modalità di cui sopra, dovrà essere presentata:

- per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
  - per le occupazioni temporanee: almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista per l'occupazione;
4. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

5. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati.

6. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 15 giorni per le occupazioni temporanee e 25 giorni per le occupazioni permanenti. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta integrazione ed il perfezionamento della pratica.

7. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, con determinazione del responsabile del servizio, da notificare all'interessato, ne è disposta l'archiviazione.

8. L'obbligo della domanda di concessione/autorizzazione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone ai sensi dell'art. 40 del vigente regolamento, per le prescrizioni del caso;

9. Per le concessioni dei posteggi temporanei del mercato per la vendita diretta dei prodotti riservata agli imprenditori agricoli, le disposizioni di cui al vigente regolamento sono integrate con la normativa in materia e con il correlato regolamento;

10. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive, le occupazioni;

- a. difformi all'atto di concessione;
- b. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero della revoca o dall'estinzione delle concessione /autorizzazione medesima;

11. In tutti i casi di occupazione abusiva , previa contestazione delle relative violazioni, sarà disposta la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino dello spazio pubblico, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procederà d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese sostenute. Resta comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.

12. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

## **ART. 9 ISTRUTTORIA**

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse;

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di cui all'art. 8 o si verifichi la necessità di acquisire ulteriori informazioni, il responsabile di procedimento formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica o altro mezzo idoneo ( fax- telegramma – pec). L'integrazione degli elementi mancanti deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 8 giorni dalla ricezione della comunicazione. Detto termine perentorio deve essere portato a conoscenza del contribuente con le medesime modalità di comunicazione. Il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo rimane sospeso sino alla produzione della documentazione richiesta; decorsi inutilmente 60 giorni la pratica viene archiviata.

3. Il Responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda e acquisisce i necessari pareri e nulla osta agli uffici competenti. Detti pareri devono essere resi al responsabile richiedente entro sette giorni dal ricevimento della richiesta e devono riportare le eventuali prescrizioni che si ritengono di dover inserire nel provvedimento.

## **ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile del servizio può prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale adeguato, in relazione alla natura, alle caratteristiche ed alla qualità dell'occupazione, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione ed è restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima di sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Quando le opere eseguite comportano, nell'arco di sei mesi, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito è trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.

4. Se il richiedente rinuncia alla domanda ha diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

## **ART. 11 CONCESSIONE**

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche non possono aver luogo se non dietro concessione del responsabile del servizio Tributi, il quale determina, in apposito disciplinare, nel suo contesto, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui deve procedersi alla occupazione e alla eventuale costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che il richiedente è tenuto ad osservare.

2. Se ritenuto opportuno, il responsabile del servizio tributi può subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto; il cui schema deve essere uniformato alla preventiva direttiva/parere della giunta comunale.

3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il responsabile del servizio può disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sono tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

## **ART. 12 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il responsabile del servizio, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione

del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.

### **ART. 13 DISCIPLINARE**

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 11 devono prevedere di:
  - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato, sempre fatti salvi i diritti di terzi;
  - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
  - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla amministrazione;
  - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
  - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
  - f) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
  - g) versare all'epoca stabilita il canone relativo;
  - h) risarcire il comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
  - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che, in ogni caso, fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non accordata, ove l'amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
  - l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Copia del disciplinare di concessione o del contratto, a cura del funzionario competente al rilascio o stipulazione, è trasmessa all'ufficio preposto alla riscossione del canone nonché all'ufficio di Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese per i controlli di competenza.
3. Il disciplinare di concessione o il contratto sono tenuti dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

### **ART. 14 AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI**

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, sono acquisite d'ufficio.
2. L'autorizzazione comunale si intende sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponde unicamente l'utente.

### **ART. 15 REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Se, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esige che il bene concesso ritorni alla sua prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.
4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi sono eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a

ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune e ai terzi.

#### **ART. 16 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale di cui all'art. 10.

2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si fa luogo al rimborso dei canoni già versati. Il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale di cui al precedente articolo 10 è disposto solo dopo avere accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.

#### **ART. 17 DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dal presente regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia, o della regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte del comune.

3. Per la decadenza è seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 15.

#### **ART. 18 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI**

1. E' in facoltà del comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero sia permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 15.

2. Gli occupanti sono obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario può sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non può, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il comune dispone in applicazione del presente o di altro regolamento.

#### **ART. 19 SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE**

1. Il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Se il titolare della concessione trasferisce a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova concessione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.

3. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone quello della nuova concessione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Per la nuova concessione:

- è eventualmente ricostituita la nuova cauzione;
- sono prescritte tutte le condizioni della vecchia concessione.

5. L'originario concessionario, nel caso di avvenuta costituzione della cauzione di cui al precedente art. 10 deve, nella forma scritta, rinunciare alla concessione e richiedere il rimborso della costituita cauzione. Il rimborso è disposto, con apposita determinazione, dal responsabile del servizio.

#### **ART. 20 RINNOVO DELLE CONCESSIONI**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le concessioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo;

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa ed i motivi della richiesta.

#### **ART. 21**

#### **NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

#### **ART. 22**

#### **OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA**

1. In sede di esame delle domande è preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:

- al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuovo Codice della Strada";

- al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione del Codice della Strada.

2. L'accertamento di cui al comma precedente è sempre disposto dal comando della polizia municipale.

#### **ART. 23**

#### **OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, in tal caso l'interessato ha l'obbligo di:

- dare comunicazione scritta dell'occupazione all'Ufficio Tributi, anche a mezzo fax, telegramma, pec, entro le ore 13,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata; tale comunicazione non è necessaria, se entro tale scadenza, viene presentata domanda di concessione/autorizzazione;

- presentare la domanda di cui all'art. 8, entro il terzo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 41 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

## **ART. 24 RIMBORSI**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'ufficio provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura e con la decorrenza prevista dall'art. 1, comma 165, della citata legge n. 296/2006.

2. Non si fa luogo a rimborso di importi inferiori ad € 6,00.

3. La mancata occupazione per causa non imputabile al Comune, non comporta la restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio.

4. Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio di cui al precedente articolo 5.

## **ART. 25 LIMITI ALLE OCCUPAZIONI STRADALI**

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. Quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, è consentita l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizioni che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni sono consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

## **CAPO III - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE**

### **ART. 26 DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE**

1. Il versamento del canone indicato nell'atto di concessione di cui al precedente art. 11 tiene luogo, ad ogni effetto, della denuncia di occupazione permanente che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

2. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone secondo le modalità di cui al successivo articolo 27, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

### **ART. 27 MODALITA' DEI VERSAMENTI - TERMINI – DIFFERIMENTI**

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:

- a) il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al comune;
- b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- c) il versamento tramite il sistema bancario;

In caso di affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, il versamento è effettuato a favore dei medesimi.

2. I canoni relativi alle occupazioni permanenti dovranno essere versati nei termini seguenti:

- a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di concessione;
- b) per gli anni successivi entro il mese di gennaio;

c) per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone deve essere versato, in unica soluzione, entro il 30 aprile.

3. Per le occupazioni temporanee il canone è versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste al precedente comma 1.

4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 2 lettera a) b) e c) sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 3° grado;

5. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purché il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.

## **ART. 28 PAGAMENTI A RATE – IMPORTI MINIMI**

1. Se, per le occupazioni permanenti ovvero per le occupazioni temporanee ricorrenti, l'ammontare annuo del canone superi Euro 258,23 su richiesta dell'interessato, può essere consentito, nell'atto di concessione, il versamento rateale ai sensi dell'art. 46 –“Dilazione di pagamento delle entrate extratributarie” del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

2. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a € 6,00.

## **Art. 29 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva del canone, tramite ingiunzione di pagamento, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al R.D. 639/1910 e dal Titolo II del DPR 602/1973 ( per effetto di quanto previsto dall'art. 4, commi 2 – sexies, e septies e 2-octies della Legge 265/2002) è effettuata da uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del Decreto Legislativo n. 446/1997 e precisamente a soggetto iscritto all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell' Economia e Finanze, di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997;

## **CAPO V – TARIFFE**

### **ART. 30 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

1. I criteri per la determinazione della tariffa sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle zone;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione, nonché dal sacrificio imposto alla collettività per il mancato godimento della superficie concessionata;

2. Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 6, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sono classificate in n. 2 categorie delimitate come dall'allegato A) in base alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità traffico pedonale e veicolare:

- 1<sup>a</sup> Categoria: Centro abitato di Massanzago, Sandono e Zeminiana;
- 2<sup>a</sup> Categoria : Fuori dal centro abitato di Massanzago, Sandono e Zeminiana.

### **ART. 31 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE BASE**

1. Il canone si determina in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

2. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

3. Il canone è determinato in base alle misure stabilite dall'apposita tariffa che è graduata in base ai

criteri di cui all'art. 63 , comma 1, del D.lgs. 446/1997.

4. Per le occupazioni effettuate dallo stesso titolare omogenee per finalità, caratteristiche, dimensioni ed ubicazione e che necessitano di un unico atto concessorio, l'applicazione del canone è effettuata sulla somma delle singole superfici:

5. Nei casi di occupazioni permanenti effettuate da operatori di telecomunicazioni per l'installazione di infrastrutture per stazioni radio-base e di telefonia, il coefficiente da applicare dovrà essere stabilito di volta in volta , nei limiti previsti dall'art. 36 a seconda della tipologia dell'impianto e della potenza per portante disponibile al connettore antenna.

### **ART. 32 TARIFFA BASE**

1. La tariffa base da applicare per la determinazione del canone dovuto per le singole occupazioni è così stabilita:

**- Occupazioni permanenti:**

per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo la misura annua per metro quadrato o metro lineare è pari ad:

<b>1^ Categoria</b>	<b>2^ categoria</b>
€ 17,60	€ 7.50

**- Occupazioni temporanee:**

per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo la misura tariffaria a metro quadrato o metro lineare è pari ad:

<b>1^ Categoria</b>	<b>2^ categoria</b>
€ 1.00	€ 0,70

2. La determinazione della tariffa per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento sarà deliberata dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio.

3. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe vigenti.

### **ART. 33 MODALITA' APPLICAZIONE DEL CANONE**

1. Le occupazioni sia temporanee che permanenti sono assoggettate a canone commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore tranne che per i casi per cui si sia stabilita una diversa modalità di calcolo negli artt. 34 e 35

2. Alla tariffa devono essere applicati i coefficienti previsti dall'art. 36.

3. Per le occupazioni abusive, viene applicata un'indennità pari al canone maggiorata fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; le occupazioni abusive si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 63, coma g) del D.lgs. 446/1997, come modificato dall'art. 31 della Legge 448 del 23.12.1998.

### **Art. 34 APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse e ogni annualità costituisce obbligazione autonoma non frazionabile.

2. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazioni di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti, o con qualsiasi manufatto e quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di una tariffa per ciascun utente, determinata in base all'art. 62, comma 2 lett. f) del D. Lgs. 446/1997, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. Le utenze da assoggettare all'applicazione del canone vanno rilevate dalle aziende di erogazione di pubblici servizi al trentuno dicembre dell'anno precedente e vanno comunicate al Comune entro il 30 aprile. La tariffa per utente deve essere rivalutata annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre

dell'anno precedente.

3. Per l'impianto di esercizio di distributori di carburanti e relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione permanente del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuo calcolato in base alla categoria dell'area occupata, determinata sulla capacità dei serbatoi e alla tipologia, destinazione e dimensione degli impianti

4. Per l'impianto di esercizio di apparecchi di distribuzione automatici (quali a titolo esemplificativo gli apparecchi per la distribuzione di tabacchi, del caffè, delle bevande, etc) è dovuto un canone annuo, calcolato in base alla categoria dell'area occupata.

### Art. 35

#### APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura giornaliera, o in base alla durata oraria, secondo i coefficienti di cui all'art. 36 del presente regolamento.

### Art. 36

#### COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata dall'art. 32

	Tipologia di occupazione	Coefficiente
	<b>Occupazioni permanenti:</b>	
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	1,00
2	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale	0,80
3	Occupazioni permanenti effettuate da operatori di telecomunicazioni per l'installazione di infrastrutture per stazioni radio-base e di telefonia	min. 1,00 max 5,00
	<b>Occupazioni temporanee:</b>	
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	<b>1,00</b>
2	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale	<b>0,80</b>
3	Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia	<b>0,50</b>
4	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	<b>0,50</b>
5	Occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, ricreative e del tempo libero, ove non siano previste esenzioni	<b>0,20</b>
6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	<b>0,10</b>
7	Attività commerciali in occasione delle sagre e fiere	<b>1,00</b>

2. In relazione alle occupazioni temporanee, la commisurazione della fascia giornaliera cui si riferiscono:

	Fascia Giornaliera	Coefficiente
1	Occupazione giornaliera	1.00
2	Occupazione per la fascia oraria dalle 6,00 alle 14,00	0,55
3	Occupazione per la fascia oraria dalle 14,00 alle 22,00	0,30
4	Occupazione per la fascia oraria dalle 22,00 alle 06,00	0,15

## CAPO VI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

### ART. 37 AGEVOLAZIONI

1. Sui canoni determinati in applicazione delle tariffe di cui al capo V, sono concesse, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 446/1997 le seguenti riduzioni:

- a) del 30 per cento, nel caso di occupazioni temporanee non inferiori a 15 giorni e di un ulteriore 50% per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni;
- b) le superficie eccedenti i 1000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10% limitatamente la parte eccedente;
- c) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
  - del 50% sino a 100 mq;
  - del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.;
  - del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

### ART. 38 ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 (ora 73), comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, di promozione del territorio, ricreative e del tempo libero patrocinate dal Comune;
- c) le occupazioni di spazi e ed aree pubbliche per manifestazioni o iniziative organizzate dal Comune, dalla Pro Loco o inserite nel calendario delle manifestazioni;
- d) occupazioni effettuate da associazioni inserite nell'Albo comunale che partecipino a manifestazioni bandite dal Comune, aventi durata pari o inferiore alle 48 ore;
- e) occupazioni fatte da enti pubblici, associazioni e soggetti privati che ricevono con apposito provvedimento il patrocinio o il sostegno dal parte del Comune a proprie manifestazioni/iniziativa
- f) i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- g) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonchè di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- i) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- j) tutte le occupazioni il cui relativo canone non supera l'importo di € 6,00;
- k) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- l) le occupazioni di aree cimiteriali, escluse quelle per attività economiche;
- m) le occupazioni relative ai passi carrai e pedonali di ogni tipologia;
- n) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da Associazioni iscritte nel registro di volontariato della Regione Veneto ai sensi della Legge n. 226/1991 e ss.mm.ii.;
- o) la concessione di aree e di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) o agli altri enti di promozione sportiva;
- p) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

- q) le occupazioni realizzate per eseguire lavori appaltati dall'Amministrazione;
- r) le occupazioni effettuate dalle associazioni politiche o sindacali per attività non aventi scopo di lucro fino ad una superficie massima di 10 mq.;
- s) le occupazioni per il commercio ambulante itinerante con soste fino ad 1 ora;
- t) il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in *occasione di festività o ricorrenze civili e religiose* le occupazioni sovrastanti;
- u) le occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, piattaforme aeree, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione e sostituzione di durata non superiore a 8 ore;
- v) le occupazioni momentanee, non a fini commerciali, con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori mobili limitatamente alla durata delle medesime;
- w) le occupazioni per mestieri girovaghi ed i mestieri artistici con soste non superiori ad 1 ora;
- x) le occupazioni con tende fisse e retrattili, ad eccezione di quelle poste a copertura di banchi di vendita o di aree adibite per l'attività di pubblico esercizio;
- y) le sole occupazioni di aree pubbliche e/o ad uso pubblico, prospicienti ad attività commerciali e pubblici esercizi, esclusivamente destinate ad accogliere elementi di arredo urbano, quali fioriere et similia, purchè non siano collocate per delimitare spazi di servizio;
- z) le occupazioni permanenti del sottosuolo (tombinamenti) qualora le stesse siano a disposizione della collettività, miglioramento e sicurezza della viabilità e non ad esclusivo utilizzo del privato;
- aa) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o di irrigazione dei fondi, e comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti ed allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi ;

2. La Giunta Comunale può altresì concedere l'esenzione totale dal pagamento del canone per le occupazioni realizzate in occasioni di iniziative di particolare rilevanza non contemplate nel comma precedente .

## **CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO**

### **ART. 39**

#### **DISCIPLINA DEI CONTROLLI – PRIVACY**

1. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone, per la notifica, al concessionario, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del canone o maggiore canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.

2. Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dei servizi tecnici e della Polizia Municipale.

3. Anche nell'attività di controllo sono sempre osservate le norme di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.

### **ART. 40**

#### **CONTENZIOSO**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e in quanto dovuto - sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 64, depositata il 14 marzo 2008;

## **CAPO VIII - SANZIONI ED INTERESSI - RAVVEDIMENTO**

### **ART. 41**

#### **OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 42, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.

2. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonchè la rimessa a pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede

d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

4. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

#### **ART. 42 SANZIONI**

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, equiparate a quelle concesse, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa il cui minimo edittale coincide con l'ammontare di cui all'art. 33, ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689.

2. Se le violazioni di cui al comma 1 rappresentano anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

3. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

#### **ART. 43 RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI**

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente;

3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **ART. 44 IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI**

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 42, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa la definizione agevolata con il pagamento del 10% delle sanzioni irrogate, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento.

#### **ART. 45 ALTRE VIOLAZIONI**

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della concessione o della autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da €25,00 a €500,00. Si applicano le norme di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **ART. 46 PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione, contestualmente al canone dovuto.

4. L'atto di contestazione contiene l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 e l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

## **ART. 47 RAVVEDIMENTO**

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

a) al 5% nei casi di mancato pagamento del canone o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) al 15% nei casi di mancato pagamento del canone o di un acconto, se esso viene eseguito dal 31 giorno dalla scadenza al 90 giorno dalla data della sua commissione;

c) al 20% nei casi di mancato pagamento del canone o di un acconto, se esso viene eseguito dal 91 giorno dalla scadenza al 365 giorno dalla data della sua commissione.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del saggio legale.

## **CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE**

### **ART. 48 TARIFE PER LE AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI**

1. Il canone annuo per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è dovuto forfettariamente, con le modalità e nei limiti fissati dall'art. 63, comma 2, lettera f), dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

### **ART. 49 CONCESSIONI IN ATTO**

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.

2. E' data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

## **CAPO X - NORME FINALI**

### **ART. 50 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

### **ART. 51 TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

### **ART. 52 NORME ABROGATE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### **ART. 53**

## **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **ART. 54**

#### **CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
- a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) lo statuto comunale;
  - c) il regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
  - d) i regolamenti comunali.

### **ART. 55**

#### **RINVIO DINAMICO**


1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **ART. 56**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore con il 1° gennaio 2018. Da tale data è abrogato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 29.04.1994 e s.m.i., nonché tutte le altre norme regolamentari incompatibili con il presente regolamento.



 1' CATEGORIA: CENTRO ABITATO DI MASSANZAGO-SANDONO-ZEMINIANA

 2' CATEGORIA: FUORI DAL CENTRO ABITATO DI MASSANZAGO-SANDONO-ZEMINIANA

Allegato B) al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

	<b>TARIFFA BASE</b>	<b>1^ CAT.</b>	<b>2^ CAT..</b>
		<b>per mq. o lineare</b>	<b>per mq. o lineare</b>
1	Occupazioni permanenti	17,60	7,50
2	Occupazioni temporanee al giorno	0.40	0,35

### OCCUPAZIONI PERMANENTI

	<b>Valore economico della disponibilità dell'area</b>	<b>Coefficiente moltiplicatore</b>
1	Occupazione ordinaria del suolo per mq.	1,00
2	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale	0,80
3	Occupazioni permanenti effettuate da operatori di telecomunicazioni per l'installazione di infrastrutture per stazioni radio-base e di telefonia	min. 1 max. 5,00
	Occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con condutture cavi impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di servizi pubblici, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse	La misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, in € 1,030899 per utenza al 1 gennaio 2017. L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. La misura minima del canone annuo complessivo è di € 516,46

### OCCUPAZIONI TEMPORANEE

	<b>Valore economico della disponibilità dell'area</b>	<b>Coefficiente moltiplicatore</b>
1	Occupazione ordinaria del suolo per mq.	1,00
2	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale	0,80
3	Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia	0,50
	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	
	Occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, ricreative e del tempo libero, ove non siano previste esenzioni	0,20
	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,10
	Attività commerciali in occasione delle sagre e fiere	1,00

